

Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
n. 11021/2024/78 del 5 febbraio 2024**

Oggetto: Presa d'atto, ai sensi e per gli effetti dell'art 11 comma 8 della legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 214 del 30.12.2023, della proroga al 31.12.2024 del regime straordinario di occupazione del suolo pubblico a favore delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande – **Soggetto a pubblicazione**

IL DIRIGENTE

- **Premesso che** il Decreto n. 34 del 19 maggio 2020, *Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19* convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'art. 181, *Sostegno delle imprese di pubblico esercizio*, al fine di promuovere la ripresa delle attività economiche e di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, ha previsto, oltre all'esonero del canone di occupazione (confermato fino al 31 marzo 2022), un regime autorizzatorio semplificato in materia di occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse in occupazione;
- nello specifico, l'art. 181 prevede “ *“Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” (comma 3); “Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380” Testo Unico Edilizia (comma 4)”;*
- la disciplina derogatoria ex art. 181 del Decreto 34/2020, è stata prorogata fino al 30 giugno 2023 con la Manovra di Bilancio per l'anno 2023 (Legge n. 197 del 29 dicembre 2022) e successivamente fino al 31 dicembre 2023 con il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Milleproroghe), convertito in Legge 24/02/2023 n. 14;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 29/05/2020 avente ad oggetto: *“Misure temporanee a tutela della salute pubblica e a sostegno delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande - Proposta al Consiglio: deroga all'art. 15 del Regolamento Dehors”*, ha consentito - in via straordinaria e temporanea, l'occupazione di suolo pubblico con

arredi funzionali all'attività di somministrazione a tutti gli operatori non titolari di concessione di suolo pubblico e a tutti gli operatori, già titolari di concessioni di suolo pubblico, in ampliamento dell'occupazione di suolo già autorizzata - l'immediata occupazione e l'installazione degli arredi, prescindendo dal rilascio dell'autorizzazione e dai pareri richiesti dall'art. 7 del Regolamento Dehors, previo inoltramento di domanda al Servizio competente, nel rispetto dell'art. 15 del Regolamento Dehors e nelle aree pedonali urbane (APU) e nelle zone a traffico limitato (ZTL) anche con estensione temporale articolata su fasce orarie prestabilite;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 22/06/2020, avente ad oggetto "*Deroga all'art. 15 del Regolamento Dehors*" ha disposto, in deroga all'art. 15 del Regolamento Dehors, che le occupazioni di suolo possono essere installate "*quando lo spazio antistante e prospiciente l'attività sia tale da non consentire l'ampliamento dell'occupazione già rilasciata o una nuova occupazione, previa espressa verifica della compatibilità della richiesta con l'area individuata,(...) previa acquisizione dell'autorizzazione (...) e successivamente all'esito favorevole dell'accertamento tecnico in merito alla compatibilità della richiesta con l'area individuata*".
- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 398 del 20/11/2020 avente ad oggetto "Proroga delle misure temporanee a sostegno delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande stabilite con delibera di G.C. n. 168 del 29/05/2020", ha confermato fino al 31 dicembre 2020 e, comunque fino al termine che sarà individuato dalla norma nazionale nell'ambito delle misure connesse al perdurare dell'emergenza epidemiologica da covid 19, le disposizioni già approvate con deliberazione G.C. n. 168 del 29/05/2020;
- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 23/03/2021, avente ad oggetto "Proroga delle disposizioni della deliberazione di C.C. n. 2 del 22.06.2020", ha confermato, in continuità con le precedenti misure derogatorie già adottate dal Consiglio Comunale e comunque fino al permanere delle misure di agevolazione e ristoro previste per le imprese di pubblico esercizio (dalla norma nazionale), la possibilità che le occupazioni di suolo previste dall'art. 181 del D.L. 34/2020 e dall'art. 9-ter, commi 4 e 5 del D.L. 137/2020 siano installate in deroga all'art. 15 del vigente Regolamento dehors, secondo le disposizioni della deliberazione C.C. n. 2 del 22/06/2020;
- La Deliberazione di G.C. n. 573 del 21/12/2021 avente ad oggetto "Proposta al Consiglio: Atto di indirizzo. Continuità delle misure temporanee a sostegno delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande", approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 28/12/2021, ha fornito indirizzo agli Uffici affinché, laddove la norma nazionale confermi la proroga del regime derogatorio al DPR n. 160/2010 (...) al D.lgs. 42/2004 e al DPR 380/2001 nonché a fronte dello stanziamento di apposito Fondo di ristoro (...), diano seguito in continuità e fino al permanere delle misure di agevolazione e ristoro (...) alla medesima disciplina semplificata per le occupazioni di suolo straordinarie e temporanee funzionali alle attività di ristorazione da parte dei pubblici esercizi di somministrazione, già approvate con deliberazione di GC n. 168 del 29/05/2020 e con deliberazioni C.C. n. 2 del 22/06/2020 e n. 3 del 23/03/2021 confermando fino al permanere delle misure straordinarie suddette le limitazioni e le prescrizioni a tutela e garanzia della sicurezza urbana ed il connesso regime sanzionatorio già approvato con delibera di C.C. n. 3 del 23/03/2021;
- Con deliberazione di G.C. n. 223 del 29/06/2023 è stata modificata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 29/05/2020, novellando la procedura prevista per il rilascio del titolo, per effetto di tali modifiche: le occupazioni di suolo pubblico per emergenza covid con arredi funzionali alle attività di ristorazione, sia in ampliamento di un'occupazione già autorizzata, sia di nuova installazione, ancorché richieste nel rispetto dell'art. 15 del Regolamento Dehors, *possono essere installate solo successivamente all'ottenimento del titolo autorizzatorio, rilasciato dal servizio competente a conclusione dell'istruttoria e previa acquisizione dei pareri richiesti all'art. 7 del Regolamento, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. In ogni caso, non è possibile l'installazione senza il titolo autorizzatorio*; è stato, inoltre, consentito ai pubblici esercizi titolari di concessione continuativa ricadente nelle aree oggetto dello "*Studio per la*

regolamentazione dell'occupazione di suolo pubblico per attività di ristorazione all'aperto finalizzata alla riqualificazione ambientale e urbana sostenibile del Centro Storico di Napoli sito UNESCO (linee guida), che non abbiano ancora provveduto ad adeguare le occupazioni di suolo concesse alle Linee Guida, di provvedere agli adeguamenti ivi previsti entro il 31/12/2023; è stato infine previsto che i pubblici esercizi titolari di concessioni di suolo pubblico continuative, non ricadenti in area sottoposta alle Linee Guida, potessero presentare la segnalazione certificata (SCIA) per il rinnovo della concessione fino al 31/12/2023.

Considerato che l' articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Considerato altresì che

ai sensi dell'art 40 comma 1 D.l. 144/2022 convertito ex Lege 175/2022 "l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate al 31 dicembre 2023, salva disdetta da parte dell'interessato;

Letto

L'art 11 comma 8 L. 214 del 30.12.2023 secondo cui "*All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2023 n.144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti :<<31 dicembre 2024 >>*

Preso atto

Dell'intervenuta proroga legislativa fino alla data del 31.12.2024 del regime straordinario di occupazione temporanea del suolo pubblico;

Rilevato:

A far data dal 1° gennaio 2024 e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

Dato atto che:

- nel periodo emergenziale le occupazioni di suolo pubblico straordinarie e temporanee per l'emergenza sanitaria, avvenute per effetto della richiamata normativa emanata dal Governo e delle ulteriori semplificazioni e agevolazioni introdotte dalle suddette deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale, hanno permesso ai pubblici esercizi di continuare a svolgere la propria attività in sicurezza in una situazione economica particolarmente complessa;

- Preso atto che il periodo emergenziale è terminato ed atteso che le predette occupazioni di suolo pubblico, provvidenziali per incrementare i guadagni durante il periodo pandemico, continuano ad esserlo per i gli esercenti di bar e ristoranti, che hanno investito nell'allestimento di tali strutture e che senza proroga dovrebbero rinunciarvi nelle more del rilascio delle autorizzazioni;

Visto

L'atto di indirizzo di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 28/12/2021, che rimette al dirigente l'onere di verificare l'intervenuta proroga legislativa del regime straordinario di occupazione del suolo pubblico a favore delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

Ritenuto, per le illustrate motivazioni di fatto e di diritto, in ossequio al sopra richiamato atto di indirizzo, di dover:

- prendere atto, ai sensi e per gli effetti dell'art 11 comma 8 della legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 214 del 30.12.2023, della proroga al **31.12.2024** dei termini del regime straordinario di occupazione del suolo pubblico a favore delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- prendere, dunque, atto, della proroga al 31.12.2024, dei termini di cui alla Delibera di G.C. n. 223 del 29/06/2023, circa i casi, requisiti e condizioni ivi contemplati da ritenersi ultra- vigenti fino alla data del 31.12.2024;
- precisare che a far data dal 1° gennaio 2024 e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti interessati, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
- precisare che a far data dal 01.01.2024, in relazione alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le nuove domande di occupazione di suolo pubblico e le relative concessioni, non ricadenti nell'ambito di applicazione della presente disposizione, seguiranno il regime ordinario e pertanto saranno disciplinate e rilasciate secondo il regolamento per l'occupazione di suolo pubblico di cui alla Delibera C.C. n. del 10 dicembre 2014, in conformità del regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di concessione di cui alla L. 27 dicembre 2019 n.160 e loro S.M.I. e della normativa vigente di settore.

Visti

- Il Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio di prodotti alimentari confezionati e /o artigianali (di seguito Regolamento dehors), approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 71 del 10/12/2014;
- Il *Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, approvato con Deliberazione di C.C. n. 16 del 30 maggio 2022;
- La Delibera di Giunta comunale n. 223 del 29/06/2023 con cui è stata modificata la Delibera di Giunta Comunale n. 168 del 29/05/2020;
- La *Delibera di Giunta comunale n. 573 del 21/12/2021*, approvata con Delibera di Consiglio comunale n. 65 del 28/12/2021, con la quale si forniva indirizzo agli Uffici di dare continuità, in caso di intervento normativo, alla medesima disciplina semplificata per le occupazioni di suolo straordinarie e temporanee funzionali alle attività di ristorazione da parte dei pubblici esercizi di somministrazione, già approvate con deliberazione G.C. n. 168 del 29.05.2020 e con deliberazione

G.C. n. 2 del 22.06.2020 e n. 3 del 23.03.2021;

Visti, altresì:

Il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020;

La legge 17 luglio 2020, n. 77 e ss.mm.ii;

Il D.L. n.221 del 24/12/2021;

La Legge n.11 del 18/02/2022;

La Legge n. 197 del 29 dicembre 2022;

Il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Milleproroghe), convertito in Legge 24/02/2023 n. 14;

Il Testo Unico degli Enti Locali;

La legge 214 del 30.12.2023.

Richiamato il preminente interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'intervento;

Dato atto che:

- il presente provvedimento è conforme ai fini ed ai principi generali dell'attività amministrativa enunciati dall'art. 1 della L. 241/90;
- non sussistono in capo al Dirigente situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, e che tutti i dati, fatti e atti, riportati nel presente provvedimento sono stati verificati dal Responsabile del Procedimento che, con la sottoscrizione di seguito apposta, ne attesta la veridicità.

Attestata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. e degli artt. 13 comma 1, lettera b e 17, comma 2 lettera a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28/2/2013.

Dato atto altresì che

il presente atto non contiene dati personali, secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679.

per le motivazioni riportate nelle premesse,

SI DISPONE

- Di prendere atto, ai sensi e per gli effetti dell'art 11 comma 8 della legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 214 del 30.12.2023, della proroga al 31.12.2024 dei termini del regime straordinario di occupazione del suolo pubblico a favore delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- Di precisare, altresì, che ai sensi e per gli effetti della disciplina succitata, perdurano le condizioni menzionate dalla Delibera di Giunta n. 223 del 29/06/2023, con la durata delle concessioni di suolo pubblico richiamate valide fino al 31/12/2024;
- Di precisare che a far data dal 1° gennaio 2024 e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti interessati, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- Di precisare che a far data dal 01.01.2024, in relazione alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le nuove domande di occupazione di suolo pubblico e le relative concessioni, non ricadenti nell'ambito di applicazione della presente disposizione, seguiranno il regime ordinario e pertanto saranno disciplinate e rilasciate secondo il regolamento per l'occupazione di suolo pubblico di cui alla Delibera C.C. n. del 10 dicembre 2014, in conformità

del regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di concessione di cui alla L. 27 dicembre 2019 n.160 e loro S.M.I. e della normativa vigente di settore.

Il Dirigente

Dott.ssa Antonietta Rubino

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata negli archivi informatici del comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005